TITOLO IX – TUTELA PER ESIGENZE SPECIFICHE

Art. 38 Principi generali

1. Roma Tre è da sempre impegnata affinché la tutela del diritto di accedere a percorsi formativi di ogni livello sia parte integrante delle politiche di Ateneo senza distinzione di sesso, condizione familiare e sociale, provenienza territoriale, orientamento religioso, politico e sessuale e con pari dignità rispetto a tutte le componenti universitarie.

Art. 39 Tutela della partecipazione alla vita universitaria

1. Per le seguenti tipologie di studenti sono previste specifiche iniziative volte a tutelare la partecipazione alla vita universitaria:
 a. "atleti": si intendono studenti coinvolti negli ultimi 12 mesi in discipline sportive appartenenti a federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI):
 i. atleti, allenatori o arbitri convocati nelle rappresentative della nazionale italiana o per la partecipazione ai campionati assoluti o di categoria italiani, europei o mondiali;
 ii. atleti o allenatori delle rappresentative di Roma Tre coinvolte in competizioni agonistiche di livello nazionale o internazionale;
 b. "genitori": si intendono:
 i. studentesse in gravidanza;
 ii. studenti con figli di età inferiore a 24 mesi; lo *status* è riconosciuto anche in caso di adozione o affidamento di minori entro 12 mesi dall'adozione/affidamento;
 c. "persone con disabilità": si intendono studenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 i. riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104;
 ii. invalidità pari o superiore al 66%;
 iii. studenti sottoposti a cicli di cure durevoli nel tempo, con fragilità prolungata o permanente, la cui impossibilità a raggiungere le sedi di ateneo per un periodo di almeno un mese sia attestata da certificazione medica;
 d. "*caregiver*": si intendono studenti che, ai sensi dell'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, assistono e si prendono cura di un familiare riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata;
 e. *"lavoratori"*: si intendono studenti che, ai sensi del d.lgs. 81/2008 art. 2 c.1, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgano un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione e che non possano usufruire dei permessi per il diritto allo studio, cosiddette 150 ore, perché non previsti nel relativo contratto di lavoro o perché, pur avendo presentato regolare domanda, non risultino beneficiari. È compreso anche il servizio civile.
2. Per gli studenti di cui al comma 1, in misura compatibile con le esigenze organizzative e regolamentari e nel rispetto del principio di parità di trattamento, è garantito di:
 a. concordare con il docente orari e modalità di ricevimento anche al di fuori dagli orari prestabiliti;
 b. concordare con il docente, compatibilmente con la natura delle prove di accertamento, una diversa data d'esame. Per i *lavoratori* tale possibilità è limitata ai soli casi per i quali non si abbia diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti ('art. 10 LEGGE 20 maggio 1970, n. 300);
 c. richiedere un cambio canale, al fine di consentire la frequenza delle attività didattiche frontali

in orari diversi da quelli previsti per il canale di appartenenza;
 d. accedere alle sessioni straordinarie di esami, ove previste;
 e. usufruire della didattica a distanza (in modalità sincrona e/o asincrona) e/o di altro materiale didattico equivalente, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Didattico di Ateneo e sulla base di quanto previsto dalla struttura didattica competente.
3. Al fine di usufruire delle agevolazioni di cui al comma 2, gli studenti di cui al comma 1, presentano formale richiesta secondo le modalità individuate dall'ateneo e pubblicate tramite i canali di comunicazione istituzionale.

Art. 40 Persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

1. Qualsiasi persona sottoposta a misura restrittiva della libertà personale (in esecuzione penale interna ed esterna) in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, può immatricolarsi o iscriversi ai corsi di studio dell'Università degli Studi Roma Tre.
2. I corsi di studio ai quali le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale possono iscriversi sono quelli per i quali è possibile definire un percorso formativo che sia idoneo a consentire l'acquisizione di tutte le competenze necessarie per ottenere il titolo finale.
3. Qualora in Ateneo siano attivi corsi di studio omologhi, di cui uno sia erogato in modalità a distanza, la persona sottoposta a misura detentiva sarà immatricolata o iscritta al corso attivato in modalità a distanza, a condizione che l'Amministrazione Penitenziaria autorizzi la frequenza in tale modalità mettendo a disposizione gli strumenti necessari.
4. Al fine di favorire l'accesso delle persone che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente, le prove di ammissione/verifica della preparazione iniziale a loro riservate possono svolgersi in data diversa da quella fissata in via ordinaria dai bandi di ammissione, con calendario comunicato alle aree educative degli istituti di detenzione, al PRAP del Lazio e all'Ufficio del Garante prima dell'inizio di ogni anno accademico, fatta eccezione per i corsi di studio ad accesso programmato nazionale. Per i corsi di studio ad accesso programmato locale è prevista una specifica riserva di posti.
5. Il compimento degli studi universitari è agevolato attraverso servizi di tutorato dedicati, erogati da Roma Tre in sede e/o negli Istituti penitenziari del Lazio, secondo quanto stabilito nel Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio, il Ministero Della Giustizia-Dipartimento Amministrazione Penitenziaria-Provveditorato Regionale del Lazio Abruzzo e Molise (di seguito denominato PRAP del Lazio) e il Garante delle persone Sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio (di seguito denominato Garante).
6. Qualora nell'ambito del corso di studio prescelto siano attivati insegnamenti erogati in modalità a distanza, fatta salva la condizione di cui al precedente comma 3, tali insegnamenti, ove congrui, devono essere inseriti nel piano di studi.
7. È consentita l'iscrizione part-time secondo quanto previsto al Titolo III del presente regolamento.

Art. 41 Carriera Alias

1. Al fine di promuovere il riconoscimento dei diritti della persona in transizione di genere nell'ambito dell'Ateneo, eliminando situazioni di disagio e forme di discriminazioni legate all'identità di genere, viene disciplinata la procedura amministrativa che prevede la possibilità di acquisire una "identità alias", ovvero di utilizzare un nome differente da quello risultante dall'anagrafica dell'Ateneo, in attesa che il percorso della rettificazione di attribuzione anagrafica di sesso, di cui alla legge 164/1982, porti al rilascio di una documentazione definitiva.